


UILPA ANAS

UNIONE
ITALIANA
LAVORATORI
ANAS



STATUTO

SETTEMBRE 2022

PARTE PRIMA

Articolo 1

DENOMINAZIONE – SEDE

L'Unione Italiana Lavoratori ANAS è l'Organizzazione sindacale democratica ed unitaria dei lavoratori dipendenti dell'ANAS, indipendentemente dalle convinzioni politiche e religiose associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali.

Essa è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni o partiti politici.

L'Unione Italiana Lavoratori ANAS aderisce all'Unione Italiana del Lavoro (UIL) e alla Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione (UILPA).

L'Unione Italiana Lavoratori ANAS negli atti ufficiali assume la denominazione di UILPA-ANAS ed ha la sede nazionale in Roma.

Articolo 2

SCOPI

La UILPA-ANAS ha lo scopo di tutelare e difendere gli interessi morali, professionali, giuridici ed

economici, individuali e collettivi dei propri aderenti esplicando anche funzioni di consulenza in favore degli organizzati.

Essa promuove una politica atta a conseguire una effettiva eguaglianza giuridica, una giustizia sociale ed economica all'interno della categoria.

Intraprende in favore della categoria rappresentata tutte le iniziative che siano in armonia con la politica sindacale della UIL.

Articolo 3

AUTONOMIA

Per garantire l'indipendenza della UILPA-ANAS secondo quanto previsto dall'articolo 1 del presente Statuto:

non è ammessa la costituzione di correnti organizzate od ispirate da partiti politici o da altri organismi comunque estranei all'organizzazione;

non è permessa la presentazione di mozioni precongressuali o di liste di correnti nei congressi e nelle elezioni degli organismi periferici e centrali;

le strutture della UILPA-ANAS non possono avere sede presso partiti politici o movimenti di

qualsiasi natura;

tutte le elezioni sindacali della UILPA-ANAS dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto ed in quello Confederale;

le norme contenute nel presente Statuto sono vincolanti per tutti gli aderenti alla UILPA-ANAS. .

PARTE SECONDA

Articolo 4

STRUTTURE DI BASE

Sono strutture di base della UILPA-ANAS;

- i Gruppi Aziendali;
- i Sindacati Compartimentali.

Articolo 5

GRUPPI AZIENDALI

I Gruppi Aziendali sono costituiti dai lavoratori aderenti alla UILPA-ANAS in ambito provinciale che operano negli Uffici Speciali, negli Uffici Staccati, nelle Sezioni Staccate, Laboratorio Sperimentale di

Cesano e nei Centri Manutentori.

Essi sono unità interne decentrate del Sindacato Compartimentale e sono rappresentati, da uno o più componenti eletti nel Direttivo Compartimentale o dal Responsabile Organizzativo eletto nell'Assemblea Congressuale.

Il Responsabile Organizzativo, a livello territoriale-provinciale, cura e mantiene i rapporti con la base della UILPA-ANAS e con il Sindacato Provinciale della UILPA in armonia con la linea politica sindacale degli Organi Compartimentali, ai quali risponde del proprio operato.

Non è consentita la formazione di organi a livello provinciale.

Articolo 6

SINDACATI COMPARTIMENTALI

I Sindacati Compartimentali sono costituiti da tutti i lavoratori aderenti alla UILPA-ANAS che dipendono dalle rispettive unità compartimentali.

Ai fini del presente Statuto i Sindacati Compartimentali sono costituiti in tutti i Compartimenti, nella Direzione Generale, nell'Ufficio Autostrada SA-RC.

Articolo 7

SINDACATI COMPARTIMENTALI: COMPITI

I Sindacati Compartimentali sono strutture decentrate della UILPA-ANAS e la rappresentano nel territorio.

Operano nell'ambito di proprie competenze compartimentali, elaborano e conducono l'azione sindacale attraverso i propri organi, in aderenza alla finalità ed all'ordinamento statutario ed in armonia con gli indirizzi degli Organi Nazionali della UILPA-ANAS.

I Sindacati Compartimentali sono strumenti democratici fondamentali nell'azione di proselitismo del sindacato.

Articolo 8

ORGANI

Gli Organi del Sindacato Compartimentale della UILPA-ANAS sono:

- l'Assemblea Congressuale;
- il Direttivo Compartimentale;
- la Segreteria Compartimentale;

- il Tesoriere;
- il Collegio Compartimentale dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

ASSEMBLEA CONGRESSUALE

L'Assemblea Congressuale del Sindacato Compartimentale della UILPA-ANAS deve essere tenuta, secondo le modalità fissate dal Consiglio Nazionale della UILPA-ANAS, in via ordinaria prima del Congresso Nazionale della UILPA-ANAS ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta i due terzi dei componenti il Direttivo Compartimentale.

L'Assemblea Congressuale esamina e discute l'attività svolta dal sindacato tra un congresso e l'altro.

Stabilisce gli indirizzi cui dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato stesso.

Essa elegge:

- a) il delegato al congresso del Sindacato Provinciale UILPA;
- b) i delegati al Congresso Nazionale della UILPA-ANAS;
- c) il Responsabile Organizzativo di ciascun Gruppo Aziendale;

- d) il Direttivo Compartimentale fissandone il numero dei componenti;
- e) il Collegio Compartimentale dei Revisori dei Conti.

La data, il luogo, l'ordine del giorno dell'Assemblea Congressuale vengono fissati dal Direttivo Compartimentale, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio Nazionale della UILPA-ANAS.

Articolo 10

DIRETTIVO COMPARTIMENTALE

Il Direttivo Compartimentale della UILPA-ANAS è l'organo deliberante tra un'Assemblea Congressuale e l'altra a livello compartimentale.

Esso determina, in armonia con la linea degli Organi Nazionali della UILPA-ANAS, la politica sindacale, la propaganda, il proselitismo e l'organizzazione nell'ambito compartimentale.

Esamina ed approva il rendiconto annuale e lo trasmette alla Segreteria Nazionale.

Decide sull'azione disciplinare nei confronti degli organizzati della UILPA Compartimentale, interviene nei confronti degli Organi inadempienti alle norme del

presente Statuto dandone immediata comunicazione scritta agli interessati.

Convoca l'Assemblea Congressuale e l'Assemblea di Base.

Elegge al suo interno, la Segreteria Compartimentale fissandone il numero dei componenti, il Segretario Responsabile, il Tesoriere.

Il Direttivo Compartimentale si riunisce almeno due volte all'anno quando ne faccia richiesta la Segreteria Compartimentale o almeno un terzo dei componenti il Direttivo stesso.

Partecipano alle riunioni con diritto di voto i componenti eletti nel Direttivo Compartimentale e, a titolo consultivo, i Responsabili Organizzativi dei Gruppi Aziendali e i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti e le delibere sono valide a maggioranza dei presenti.

Articolo 11

ASSEMBLEA DI BASE

L'Assemblea di Base della UILPA-ANAS viene

convocata dal Direttivo Compartimentale in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta un terzo degli organizzati.

La convocazione dovrà essere fatta mediante comunicazione scritta, almeno cinque giorni prima della riunione, e dovrà contenere l'ordine del giorno dei lavori.

Gli scopi dell'Assemblea di Base sono:

esaminare e discutere l'attività del Sindacato Compartimentale;

suggerire gli indirizzi cui dovrà ispirare l'azione futura del sindacato nell'ambito compartimentale.

Articolo 12

SEGRETERIA COMPARTIMENTALE (SEGRETERIA REGIONALE)

La Segreteria Compartimentale –composta di norma da 3 membri- è l'organo esecutivo del

Sindacato Compartimentale della UILPA-ANAS.

Essa viene eletta, al suo interno, dal Direttivo Compartimentale.

Si riunisce su convocazione del Segretario Responsabile o quando ne faccia richiesta un membro della Segreteria stessa.

La Segreteria Compartimentale attua le decisioni del Direttivo Compartimentale a cui risponde del proprio operato.

Cura e mantiene i rapporti con il Sindacato Nazionale della UILPA-ANAS, informa la base dei deliberati e delle linee dei massimi Organi Nazionali della UILPA-ANAS, impegna tutto l'apparato del Sindacato Compartimentale per la propaganda, il proselitismo e l'avanzamento di una coscienza politico-sindacale.

A livello periferico mantiene i rapporti con il Sindacato Regionale ovvero con quello Provinciale dell'Unione di Categoria, direttamente o mediante il Responsabile Organizzativo territoriale.

La Segreteria Compartimentale conduce la contrattazione decentrata a livello compartimentale.

La Segreteria ha sede in quella Compartimentale dell'ANAS dove ha luogo la contrattazione a livello decentrato.

Articolo 13

COLLEGIO COMPARTIMENTALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Compartimentale della UILPA-ANAS è composto da 2 componenti effettivi eletti dall'Assemblea Congressuale e da 1 supplente.

Esso provvede ogni anno alla verifica della situazione contabile e ne riferisce al Direttivo Compartimentale con apposito verbale.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche negli organismi compartimentali.

Essi partecipano, a titolo consultivo, alla riunione del Direttivo Compartimentale.

PARTE TERZA

Articolo 14

ORGANI NAZIONALI

Gli Organi Nazionali della UILPA-ANAS sono:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- - l'Esecutivo Nazionale;
- la Segreteria Nazionale;
- il Tesoriere;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 15

CONSIGLIO NAZIONALE: CONVOCAZIONE

Il Congresso Nazionale deve essere tenuto in via ordinaria ogni quattro anni, secondo le modalità fissate dal Consiglio Nazionale della UILPA-ANAS e, comunque, prima del Congresso Nazionale della UILPA, ed in via straordinaria quando il Consiglio Nazionale della UILPA-ANAS lo ritenga necessario a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o lo richieda un terzo degli organizzati.

La data, la località, l'ordine del giorno, la preparazione e l'organizzazione del Congresso vengono fissati dal Consiglio Nazionale almeno tre mesi prima della data di svolgimento del Congresso stesso.

Il numero dei delegati al Congresso e le modalità di partecipazione viene fissato dal Consiglio Nazionale in proporzione al numero degli organizzati.

Articolo 16

CONGRESSO NAZIONALE:

COMPOSIZIONE-PARTECIPAZIONE

Il Congresso Nazionale della UILPA-ANAS è composto dai delegati eletti dalle Assemblee Congressuali Compartimentali.

Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti delegati, i Segretari responsabili del coordinamento Regionale UILPA-ANAS e i componenti del Consiglio Nazionale nonché i componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando siano rappresentati i due terzi degli organizzati ed in seconda convocazione quando siano

rappresentati la metà più uno degli organizzati.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli organizzati rappresentati, con le modalità fissate dal presente Statuto e dalle norme elettorali contenute nello Statuto Confederale della UIL.

Articolo 17

CONGRESSO NAZIONALE: COMPITI

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della UILPA-ANAS e ne determina gli indirizzi politico-sindacali.

Le decisioni congressuali sono vincolanti per tutti gli organismi centrali e periferici e per tutti gli organizzati della UILPA-ANAS.

Il Congresso Nazionale:

- a) verifica l'attività svolta tra un Congresso e l'altro del Sindacato della UILPA-ANAS a qualunque livello;
- b) stabilisce le linee politico-sindacali da seguire;
- c) esamina e approva il rendiconto finanziario generale;
- d) approva lo Statuto, le modifiche, le integrazioni;
- e) elegge il Consiglio Nazionale;

- f) elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- g) elegge i delegati al Congresso Nazionale di Federazione dell'Unione Nazionale di categoria.

Articolo 18

CONGRESSO NAZIONALE:

NOMINA PRESIDENZA E COMMISSIONI

Il Congresso, aperto da un componente del Consiglio Nazionale delegato dalla Segreteria Nazionale, nomina la Presidenza del Congresso, la Commissione Verifica Poteri, la Commissione Elettorale e di Scrutinio e la Commissione per la stesura delle Risoluzioni Congressuali.

Articolo 19

LA PRESIDENZA DEL CONGRESSO

La Presidenza del Congresso, composta da almeno tre membri, ha i seguenti compiti:

- dirigere i lavori del Congresso garantendone il democratico e regolare svolgimento;
- provvedere con l'ausilio di segretari verbalizzatori alla compilazione del verbale e alla stesura di un resoconto dei lavori del Congresso.

Articolo 20

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri, composta da almeno tre membri, riceve dalla Segreteria Nazionale uscente, l'elenco degli organizzati alla UILPA-ANAS, l'elenco dei delegati espressi dalla Assemblee Congressuali unitamente ai verbali delle Assemblee stesse.

La Commissione ne verifica la legittimità e attribuisce a ciascun delegato tanti voti quanti sono il numero degli organizzati da lui rappresentati non consentendo il cumulo delle deleghe.

Articolo 21

COMMISSIONE ELETTORALE E DI SCRUTINIO

La Commissione Elettorale e di Scrutinio,

composta da **due** o tre membri, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Congresso, stabilisce le modalità delle votazioni usando i necessari accorgimenti atti a garantire la regolarità e la libertà di voto.

Essa compila la lista dei candidati e le schede elettorali e, terminate le votazioni, provvede agli scrutini.

La Commissione Elettorale e di Scrutinio provvederà quindi alla compilazione del verbale delle elezioni e proclamerà i candidati eletti.

Articolo 22

COMMISSIONE PER LA STESURA DELLE RISOLUZIONI CONGRESSUALI

La Commissione per la stesura delle Risoluzioni Congressuali, composta da almeno tre membri, sulla base della volontà e dell'indirizzo palesato negli interventi dei delegati al Congresso, procederà alla stesura delle Risoluzioni Congressuali.

Tali documenti dovranno essere approvati dal Congresso.

Articolo 23

CONGRESSO NAZIONALE

RELAZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale della UILPA-ANAS presenterà al Congresso una relazione generale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso. La stessa verrà discussa e sottoposta all'approvazione del Congresso.

Articolo 24

CONSIGLIO NAZIONALE:

CONVOCAZIONE

Il Consiglio Nazionale viene convocato in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti o quando lo ritengano necessario la maggioranza della Segreteria Nazionale.

La convocazione del Consiglio Nazionale viene effettuata a cura della Segreteria Nazionale mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i suoi componenti almeno dieci giorni prima della data della riunione, riducibili a tre giorni in casi eccezionali di comprovata urgenza.

Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipano, a

titolo consultivo, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 25

CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE-COMPITI

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante della UILPA-ANAS tra un congresso e l'altro.

Eletto dal Congresso con la finalità di promuovere e attivare l'azione del sindacato attraverso i propri organi centrali e periferici assicurando, in seno al Comitato stesso, la rappresentanza di ciascun sindacato compartimentale nonché la rappresentatività degli organizzati.

Composizione:

Il Consiglio Nazionale è composto di 35 componenti con diritto di voto ivi compresi la Segreteria Nazionale, il Tesoriere, ed i Segretari Responsabili Compartimentali.

Compiti:

- a) delibera in ordine alla politica sindacale da adottare per attuare gli indirizzi generali indicati dal Congresso;
 - b) fissa le direttive generali in materia di contrattazione;
 - c) convoca il Congresso Nazionale secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del presente Statuto;
 - d) esamina ed approva il rendiconto annuale;
 - e) stabilisce la ripartizione dei contributi sindacali;
 - f) elegge la Segreteria Nazionale, il Segretario Generale, il Presidente ed il Tesoriere;
 - g) nomina i componenti di Commissioni o Comitati;

 - h) decide sull'azione disciplinare nei confronti degli organizzati alla UILPA-ANAS, interviene nei confronti degli organismi inadempienti ai deliberati della UILPA-ANAS e alle norme del presente Statuto, nonché alle regole di corretta gestione amministrativa e contabile, dandone immediata comunicazione scritta agli organismi interessati.
- Il Consiglio Nazionale, in casi di necessità, può

delegare le competenze proprie alla Segreteria Nazionale e all'Esecutivo Nazionale.

Articolo 26

SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della UILPA-ANAS ed è composta da minimo tre membri eletti, al suo interno, dal Consiglio Nazionale, compreso il Segretario Generale.

La Segreteria Nazionale attua le delibere del Consiglio Nazionale, conduce e svolge le trattative sindacali, assicura la quotidiana attività sindacale della UILPA-ANAS, tratta e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza.

Essa mantiene i rapporti permanenti, con i Sindacati Compartimentali della UILPA-ANAS, con la Federazione della Unione Nazionale di Categoria e con la Confederazione.

La Segreteria Nazionale si riunisce su convocazione del Segretario Generale o quando ne faccia richiesta un componente della Segreteria stessa.

I lavori della Segreteria Nazionale sono coordinati

dal Segretario Generale che la rappresenta di fronte ai terzi.

In caso di impedimento o di assenza il Segretario Generale può delegare ad altro componente la Segreteria.

La Segreteria Nazionale funziona collegialmente e le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

Articolo 27

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale rappresenta la UILPA-ANAS di fronte a terzi e in giudizio. Egli ha facoltà di delegare proprie specifiche funzioni ad altro componente della Segreteria Nazionale, anche per ovviare a impedimenti o assenze.

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Nazionale e convoca, su mandato di questa, il Consiglio Nazionale. Al Segretario Generale competono i rapporti con la UIL, con le altre Organizzazioni Sindacali, nazionali, europee ed internazionali, con gli interlocutori istituzionali e, più in generale, la direzione delle politiche rivendicative e delle strategie *politico*-sindacali della UILPA-ANAS.

Articolo 28

IL PRESIDENTE

I Congressi, Nazionale, regionale, territoriale, hanno facoltà di eleggere il Presidente dei rispettivi organi di voto, al fine di onorare l'esperienza e il prestigio e di continuare ad avvalersi della collaborazione di uno storico Dirigente della categoria.

Il Presidente della UILPA-ANAS presiede il Consiglio Nazionale l'Esecutivo Nazionale . Partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale ed assolve gli incarichi operativi e di rappresentanza, che la segreteria stessa gli attribuisce.

Articolo 29

IL TESORIERE

In quelle strutture, ove vengano gestite risorse da ristorni per contributi viene istituita la figura del Tesoriere, egli partecipa alle riunioni della Segreteria, **è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spesa, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.**

Articolo 30

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dal Congresso ed esprime al suo interno il Presidente.

I membri del Collegio non possono rivestire altre cariche negli Organismi Nazionali della UILPA-ANAS.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare annualmente i documenti contabili della UILPA-ANAS e la regolarità delle spese proponendo alla Segreteria Nazionale i miglioramenti che ritenga opportuno segnalando eventuali deficienze.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul proprio operato a completamento del rendiconto finanziario.

Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività nel periodo che va da un Congresso all'altro.

I componenti il Collegio partecipano a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Nazionale.

PARTE QUARTA

Articolo 31

ADESIONI E QUOTE ASSOCIATIVE

L'adesione alla UIPA-ANAS da parte del lavoratore dipendente dell'ANAS, si realizza con la sottoscrizione dell'atto di delega e il versamento della contribuzione sindacale in conformità con le norme fissate dagli Organi della UIL.

Le quote associative e gli altri contributi devono essere versati su appositi conti correnti postali o bancari intestati all'Organizzazione.

La ripartizione delle quote e dei contributi tra gli Organi Nazionali e Compartimentali viene deliberata dal Consiglio Nazionale della UILPA-ANAS.

Articolo 32

CONTRIBUTI E SPESE

Tutti i ristorni per contributi e tutte le spese

sostenute per garantire la funzionalità istituzionale del sindacato devono essere registrate in appositi quaderni.

Tutte le spese devono essere documentate.

Le spese di viaggio o di soggiorno sostenute dai componenti gli Organismi statutari, dai membri di Commissioni o Comitati che partecipano a specifiche riunioni o convegni, possono essere rimborsati solo previa presentazione dei relativi documenti di spesa.

A fine esercizio deve essere redatto il rendiconto annuale delle entrate e delle spese.

Articolo 33

RENDICONTI FINANZIARI

Gli organismi Compartimentali della UILPA-ANAS che ricevono finanziamenti sono tenuti a presentare alla Segreteria Nazionale il rendiconto annuale delle spese.

La Segreteria Nazionale, a sua volta, deve presentare al Consiglio Nazionale per l'approvazione, il rendiconto finanziario annuale delle spese relative all'intera Organizzazione.

Articolo 34

FUNZIONAMENTO E FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANISMI

Tutti gli iscritti, nelle forme previste dallo Statuto, possono partecipare alla formazione degli organismi e delle cariche a tutti i livelli.

Tutte le cariche sono elettive:

Il Responsabile Organizzativo dei Gruppi Aziendali viene eletto dall'Assemblea Congressuale o di Base;

La Segreteria Compartmentale viene eletta, nel suo seno, dal Direttivo Compartmentale o dall'Assemblea Congressuale o di Base se il numero di iscritti a livello compartmentale è pari o inferiore a 10 unità;

Il Segretario Responsabile Compartmentale, ovvero il Responsabile sindacale a livello Compartmentale, con numero di iscritti pari o inferiore a 5 unità, partecipa al Congresso Nazionale a titolo consultivo ed è membro di diritto del Consiglio Nazionale a titolo consultivo.

L'Assemblea Congressuale è convocata dal Direttivo Compartimentale che ne fissa la data, l'ora, la località e le modalità di svolgimento;

Il Direttivo ne dà comunicazione alla Segreteria Nazionale il giorno successivo alla delibera, e comunque prima della data di inizio della stagione congressuale, unitamente all'elenco degli iscritti aventi diritto di voto riportati per province;

La convocazione deve essere portata a conoscenza di tutti gli iscritti interessati 10 giorni prima della sua effettuazione che deve svolgersi nel posto di lavoro o nel luogo utile più vicino;

Copia del verbale congressuale recante l'elenco dei delegati al Congresso Nazionale e luogo di loro provenienza, eventuale documento finale e proposte di modifiche allo Statuto, approvati dall'Assemblea Congressuale, dovrà pervenire alla Segreteria Nazionale 10 giorni prima della data di inizio del Congresso Nazionale;

Le strutture inadempienti parteciperanno al Congresso Nazionale con voto consultivo.

Il Congresso Nazionale è convocato dal Consiglio Nazionale della UILPA-ANAS secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del presente Statuto.

La convocazione degli organismi, contenente data,

ora, località della riunione e ordine del giorno dei lavori, avviene per iscritto di norma almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare gravità ed urgenza tale limite può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

I componenti degli organismi hanno l'obbligo di assicurare la presenza fin dall'inizio e per l'intera durata dei lavori.

Ogni organismo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento dei suoi componenti.

Le riunioni degli organismi sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi, e le decisioni degli organismi di voto vengono assunte a maggioranza semplice salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto.

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro per qualsiasi motivo si dovessero creare delle vacanze di uno o più componenti degli organismi di voto di qualsiasi livello, si procederà con decisione dell'organismo di voto medesimo, su proposta della segreteria, con decisione assunta a maggioranza dei presenti al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza.

In caso di mancato funzionamento degli organi di

ciascuna struttura, è riconosciuta la facoltà di intervento per la convocazione dell'organo deliberante alla struttura rispettivamente superiore.

Articolo 35

DEMOCRAZIA INTERNA

Tutti gli iscritti possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche elettive a tutti i livelli.

Tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno. Al tempo stesso, per garantire l'indipendenza della UIL, non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito.

Tutte le decisioni sono valide se adottate dagli organi competenti in riunioni validamente convocate e costituite.

Articolo 36

RAPPRESENTATIVITA' SOSTITUZIONE

Gli incarichi negli Organi della Struttura organizzativa sono elettivi.

Nella composizione degli Organi si deve puntare a realizzare un'equilibrata presenza di rappresentanti dei diversi territori e dei diversi contesti lavorativi, inoltre si deve tendere a realizzare un ragionevole equilibrio nella rappresentanza di genere.

In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma precedente, Il Consiglio Nazionale ha il potere di intervento per ristabilire la corretta composizione degli organi.

Nel caso in cui alcuno dei componenti degli Organi dei Sindacati Regionali o Territoriali o di Settore venga per qualsiasi motivo a mancare i rispettivi Consigli provvedono alla sostituzione, che dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza degli Organi dei superiori livelli della Struttura Organizzativa.

Articolo 37

DECADENZA DEGLI INCARICHI

Decadono dagli incarichi ricoperti e da componenti degli Organi i dirigenti di ogni livello dell'Unione di Categoria per i quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari che implicino la decadenza, coloro per i quali si ravvisino, a giudizio del Consiglio Nazionale o dell'Esecutivo

Nazione , incompatibilità funzionali o le incompatibilità previste nel successivo articolo e degli statuti superiori di riferimento, coloro che non partecipano assiduamente alle riunioni degli organi di cui fanno parte.

Articolo 38

LIMITE DI MANDATO E DI ETA'

Le cariche di Segretario Generale, componenti della Segreteria, tesoriere, nelle strutture UILPA - ANAS, non possono essere ricoperte per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali a partire dal 1 Marzo 2014.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, Segretari di Coordinamento Regionale, componenti della Segreteria, tesoriere, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età anagrafica per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto nell'ordinamento di appartenenza.

E' comunque consentito al personale in quiescenza ricoprire incarichi negli organismi elettivi, non esecutivi, delle strutture congressuali UILPA- ANAS, purchè in regola con l'iscrizione alla UIL pensionati.

Per tutto quello non citato nel presente articolo si rimanda ai regolamenti e statuti superiori.

Articolo 39

INCOMPATIBILITÀ

Per le incompatibilità funzionali, politiche e amministrative si applica lo Statuto Confederale della UIL.

Inoltre la carica di Segretario Nazionale Generale della UILPA-ANAS è incompatibile con quella di Segretario di Coordinamento Regionale.

Articolo 40

RISPETTO DELLO STATUTO

Tutti gli organizzati alla UILPA-ANAS, ed in particolare coloro che ricoprono cariche negli Organismi Nazionali e Compartimentali, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti Organi.

Per gli eventuali casi di indisciplina si applicano le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da uno a sei mesi;
- c) destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Articolo 41

MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale della UILPA-ANAS.

Le proposte di modifica formulate dalla Segreteria Nazionale e dal Consiglio Nazionale dovranno essere inviate ai Sindacati Compartimentali almeno dieci giorni prima dell'inizio delle Assemblee Congressuali.

Le proposte di modifica dei Sindacati Compartimentali, approvate dalle Assemblee Congressuali, dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale almeno dieci giorni prima della data del Congresso Nazionale.

Articolo 42

RINVIO ALLO STATUTO CONFEDERALE

Le situazioni non previste nel presente Statuto sono regolate dallo Statuto Confederale della UIL e dal suo regolamento attuativo.